

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 667/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2014****che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle persone che vi operano. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe tener conto delle norme organizzative dell'AESFEM di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, tra cui, in particolare, la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti a comitati o gruppi di esperti interni, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel pieno rispetto dei diritti di difesa delle persone oggetto delle indagini e del principio di collegialità che disciplina le operazioni dell'AESFEM.
- (2) Il diritto di essere ascoltati è riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali. A garanzia dei diritti di difesa dei repertori di dati sulle negoziazioni e delle altre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti pertinenti siano tenuti in considerazione all'adozione delle decisioni di esecuzione, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) dovrebbe ascoltare i repertori di dati sulle negoziazioni o qualsiasi altra persona interessata. Alle persone oggetto delle indagini dovrebbe pertanto essere garantito il diritto di replicare con osservazioni scritte alla sintesi dei risultati formulata dal funzionario incaricato delle indagini e dall'AESFEM, anche in caso di modifica importante della sintesi dei risultati iniziale.
- (3) Dopo che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha trasmesso le osservazioni scritte al funzionario incaricato delle indagini, all'AESFEM dovrebbe essere presentato il fascicolo completo che le comprende. Può tuttavia accadere che elementi delle osservazioni scritte con cui il repertorio di dati sulle negoziazioni replica al funzionario incaricato delle indagini o all'AESFEM, non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che il repertorio di dati debba precisarli ulteriormente. Se il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ritiene di essere in presenza di tale circostanza, il repertorio di dati sulle negoziazioni o le persone oggetto delle indagini possono essere convocati affinché chiariscano gli elementi in questione nel corso di un'audizione.
- (4) Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'articolo 64, paragrafo 5, e dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 648/2012, le persone interessate dal procedimento dell'AESFEM hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali e dei propri dati personali. Il diritto di accesso al fascicolo non dovrebbe estendersi alle informazioni riservate.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce norme particolareggiate sui termini di prescrizione applicabili alle ammende che la Commissione impone ad un'impresa a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche la normativa vigente negli Stati membri prevede norme sui termini di prescrizione, specifiche per i titoli oppure valide in generale nella sfera del diritto amministrativo. È quindi opportuno basare le norme relative ai termini di prescrizione su caratteristiche che accomunano tali norme nazionali e la normativa dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

